



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

Area Affari Generali e Legali
Centrale Acquisti

G011_2021 DECRETO DI PROROGA CONVENZIONI CESPDP 2024

Il Dirigente,

VISTO lo Statuto dell'università degli Studi di Firenze;

VISTO il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'Università degli Studi di Firenze;

VISTO il d.lgs. 117/2017 "Codice del Terzo Settore";

VISTO il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 106/2020 - in attuazione dell'art. 53 d.lgs. 117/2017 - che disciplina le procedure di iscrizione degli Enti del Terzo Settore nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;

PREMESSO che presso l'Università degli Studi di Firenze dal 2006 è operante il Centro di Studio e Ricerca per le problematiche della disabilità e DSA dell'Ateneo fiorentino (Cespd), costituito col fine di garantire il diritto allo studio, l'uguaglianza e l'inclusione sociale in ambito universitario degli studenti disabili e con DSA;

DATO ATTO che il Cespd fornisce un servizio di assistenza e sostegno agli studenti che ne fanno richiesta e promuove e coordina studi e ricerche nell'ambito della disabilità e dei DSA;

CONSIDERATO che il Cespd per le proprie attività si è sempre avvalso della collaborazione di varie associazioni o enti senza fini di lucro specializzati su determinate disabilità e DSA che, grazie a tale collaborazione, è stato possibile garantire agli studenti interessati un sostegno mirato e di qualità;

PRESO ATTO di quanto previsto dal Codice del Terzo Settore, emanato con decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, secondo cui all'art. 56 le Amministrazioni Pubbliche possono sottoscrivere, con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di protezione sociale, convenzioni finalizzate allo svolgimento di attività in favore di terzi;

CONSIDERATO altresì che la suddetta collaborazione è stata possibile grazie alla stipula di apposite convenzioni con organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale che verranno a scadenza nel mese di maggio del corrente anno, e segnatamente:



DENOMINAZIONE OPERATORE	SEDE LEGALE	CF/ P.IVA	DATI DI STIPULA	DATA SCADENZA
COMUNICO Associazione di promozione sociale	Via Maggi n. 82, 57151 Livorno E-mail: amministrazione@associazionecomunico.it associazionecomunico@legalmail.it Cell. 3474058774	CF 92119170493 P.IVA 01780510499	Rep. 1420/2021 Prot. 152600 del 26/05/2021 Data di stipula: 19/05/2021 (validità 3 anni a decorrere dal 01/06/2021)	31/05/2024
ELFO Onlus Società Cooperativa sociale Sito web : cooperativaelfo.it – Cooperativa Sociale Elfo	Via di Montughi, 69 50139 FIRENZE Tel. 055 6505327 info@cooperativaelfo.it	CF/P.IVA 04902970484	Rep. 1324/2021 Prot. 145674 del 18/05/2021 Data di stipula: 06/05/2021 (validità 3 anni a decorrere dal 13/05/2021)	12/05/2024
KEPOS Società Cooperativa Sociale Onlus Sito web: http://www.keposcoop.it/	Via Don G. Arcangeli n. 2 59100 PRATO Iscrizione all'Albo delle Società Cooperative n. A149130 E-mail: info@keposcoop.it Tel: 0574442845	CF/P.IVA 01917170977	Rep. 1446/2021 Prot. 153750 del 27/05/2021 Data di stipula: 19/05/2021 (validità 3 anni a decorrere dal 01/06/2021)	31/05/2024
UICI Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti Sez. provinciale Firenze Sito web: https://www.uicifirenze.it/	Via Fibonacci, 5 50131 FIRENZE E-mail: uicfi@uici.it Tel: 055580319	CF/P.IVA 80013730488	Rep. 1274/2021 Prot. 140467 del 11/05/2021 Data di stipula: 06/05/2021 (validità 3 anni a decorrere dal 11/05/2021)	10/05/2024

VISTA la nota dirigente area didattica dott.ssa Orfeo del 11/04/2024, Prot. 80887 di richiesta proroga, dalla quale si evince:

- l'interesse pubblico a dare soluzione di continuità del sostegno e assistenza agli studenti con disabilità/DSA al fine di garantire loro un percorso di studi regolare, stabile e di inclusione sociale, e che ciò comporta la necessità di collaborare con strutture organizzate che abbiano a disposizione tutor coordinati dalle stesse, specializzati nelle seguenti attività:



- supporto specializzato per disabilità/invalidità;
 - supporto specializzato per disturbi specifici di apprendimento;
 - supporto delle attività didattiche;
 - accompagnamento studenti;
 - mediazione della comunicazione;
 - interpretariato LIS.
- che gli operatori sopramenzionati hanno dimostrato nel corso degli anni un'adeguata attitudine con riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione, con particolare attenzione anche all'esperienza, all'organizzazione, alla formazione e all'aggiornamento dei volontari;
 - l'opportunità, in un'ottica di economicità amministrativa, efficienza, efficacia, buon andamento della azione amministrativa, di procedere ad una proroga per un ulteriore anno delle convenzioni alle medesime condizioni, ovvero:
 1. Convenzione per servizio di assistenza e sostegno a studenti disabili in ambito universitario tra l'Università degli Studi di Firenze e la Cooperativa "ELFO" [Contratti-convenzioni 1324/2021 prot. 0145674 del 18/05/2021] per un importo annuo massimo di € 60.000,00;
 2. Convenzione per servizio di assistenza e sostegno a studenti disabili in ambito universitario tra l'Università degli Studi di Firenze e l'Associazione "COMUNICO" [Contratti-convenzioni 1420/2021 prot. 0152600 del 26/05/2021] per un importo annuo massimo di € 30.000,00;
 3. Convenzione per servizio di assistenza e sostegno a studenti disabili in ambito universitario tra l'Università degli Studi di Firenze e la Cooperativa "KEPOS" [Contratti-convenzioni 1446/2021, prot. 0153750 del 27/05/2021] per un importo annuo massimo di € 20.000,00;



4. Convenzione per servizio di assistenza e sostegno a studenti disabili in ambito universitario tra l'Università degli Studi di Firenze e l'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti "UICI" [Contratti-convenzioni 1274/2021 prot. 0140467 del 11/05/2021] per un importo annuo massimo di € 20.000,00;

DATO ATTO che gli importi di rimborso massimi graveranno sul progetto DISABILI_2024 (fondi FFO) per un importo totale di euro 130.000,00;

RITENUTO di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento sull'Albo on line della stazione appaltante, nonché troverà evidenza nel file annuale pubblicato sul profilo del committente Unifi, nella sezione Amministrazione trasparente – Provvedimenti del Dirigente;

ciò premesso,

DECRETA

- a) la proroga annuale delle Convenzioni Cesp, alle medesime condizioni, come sottoriportato:
1. Convenzione per servizio di assistenza e sostegno a studenti disabili in ambito universitario tra l'Università degli Studi di Firenze e la Cooperativa "ELFO" [Contratti-convenzioni 1324/2021 prot. 0145674 del 18/05/2021] per un importo annuo massimo di € 60.000,00;
 2. Convenzione per servizio di assistenza e sostegno a studenti disabili in ambito universitario tra l'Università degli Studi di Firenze e l'Associazione "COMUNICO" [Contratti-convenzioni 1420/2021 prot. 0152600 del 26/05/2021] per un importo annuo massimo di € 30.000,00;
 3. Convenzione per servizio di assistenza e sostegno a studenti disabili in ambito universitario tra l'Università degli Studi di Firenze e la Cooperativa "KEPOS" [Contratti-convenzioni 1446/2021, prot. 0153750 del 27/05/2021] per un importo annuo massimo di € 20.000,00;
 4. Convenzione per servizio di assistenza e sostegno a studenti disabili in ambito universitario tra l'Università degli Studi di Firenze e l'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti "UICI" [Contratti-convenzioni 1274/2021 prot. 0140467 del 11/05/2021] per un importo annuo massimo di € 20.000,00



- b) il presente atto è espressamente condizionato all'esito positivo delle verifiche di regolarità contributiva degli operatori;
- c) di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento sull'Albo on line della stazione appaltante, nonché troverà evidenza nel file annuale pubblicato sul profilo del committente Unifi, nella sezione Amministrazione trasparente – Provvedimenti del Dirigente;

IL DIRIGENTE

Dott. Massimo Benedetti

Allegati:

1. Convenzione "ELFO"
2. Convenzione "COMUNICO"
3. Convenzione "KEPOS"
4. Convenzione "UICI"



CONVENZIONE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA E SOSTEGNO A STUDENTI
DISABILI IN AMBITO UNIVERSITARIO

tra

L'Università degli Studi di Firenze (di seguito "Università") con sede legale in Firenze, Piazza San Marco 4 (C.F. e P.I. 01279680480), rappresentata dalla Dott. Maria Orfeo nata il 22/06/1961 a Trapani, domiciliata per la carica presso la sede legale dell'Ente

e

la Cooperativa Sociale Elfo – Onlus – Società cooperativa sociale con sede legale in Firenze via/piazza di Montughi 69 cap 50139 CF/PI 04902970484 rappresentata dal presidente sig.ra Sansoni Mariachiara nata a Venezia (Ve) il 23/03/1968 domiciliata per la carica presso la sede della Cooperativa Elfo;

si conviene e si stipula quanto segue:

premesso

-che il D.Lgs. 117 del 3 luglio 2017 Codice del Terzo Settore riconosce il valore e la funzione sociale degli Enti del Terzo Settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressioni di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia, e ne favorisce l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali;

- che Università, attraverso il proprio Centro Studio e Ricerca per le Problematiche della Disabilità (di seguito "CESPD") ha interesse a fornire agli studenti con disabilità e DSA iscritti presso l'Ateneo fiorentino servizi di assistenza e sostegno al fine di garantire loro un percorso di studi analogo agli studenti normodotati;

- che Università, allo scopo di individuare soggetti disponibili a collaborare al raggiungimento di tale interesse, ha emesso un avviso pubblico rivolto soggetti del terzo settore operanti nel campo delle attività di sostegno ai disabili/DSA;

Art. 1 –Oggetto della convenzione



Con la presente convenzione l'Università e la Cooperativa Sociale intendono collaborare per attivare specifici interventi di sostegno a favore di studenti iscritti al Cespdp consistente in

- a) Supporto delle attività didattiche;
- b) Accompagnamento studenti;
- c) Mediazione della comunicazione;
- d) Tutorato specializzato per Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA);
- e) Tutorato specializzato per disabilità/invalidità;
- f) Interpretariato LIS;

Art. 2 –Impegni della Cooperativa Sociale

La Cooperativa Sociale assicura l'attuazione degli interventi individuali mettendo a disposizione un congruo numero di tutors per il sostegno didattico degli studenti disabili. I tutors opereranno in stretto contatto da un lato con gli studenti assegnati dal CESPDP e dall'altro con il personale docente e il personale addetto ai servizi sussidiari (es. biblioteca, laboratori), favorendo per quanto possibile una minima pianificazione delle attività, e predisponendo le condizioni più idonee per ridurre la necessità di aiuto esterno allo studente.

Art. 3 –Impegni dell'Università

L'Università autorizza la presenza nelle sedi interessate, durante l'orario delle lezioni, degli operatori individuati dalla Cooperativa Sociale.

Art. 4 –Modalità operative

La Cooperativa Sociale si impegna affinché le suddette attività programmate siano rese con continuità per il periodo preventivamente concordato e si impegna inoltre a dare immediata comunicazione all'Università delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività, nonché a comunicare le eventuali sostituzioni degli operatori.

L'Università è tenuta a comunicare tempestivamente alla Cooperativa Sociale ogni evento che possa incidere sulla validità della presente convenzione.

Ai fini del controllo di qualità il Cespdp potrà, con cadenze annuali, verificare, mediante questionario da sottoporre agli studenti:

- ❖ Efficacia dell'intervento svolto;
- ❖ appropriatezza;
- ❖ grado di soddisfazione di ciascuno studente;
- ❖ grado di soddisfazione del tutor;



- ❖ eventuali problemi riscontrati da parte dello studente, dei docenti coinvolti, del tutor;
- ❖ eventuali problemi di carattere organizzativo o derivanti da fattori esterni al progetto;
- ❖ soluzioni adottate;
- ❖ suggerimenti migliorativi

L'esito di detti questionari verrà condiviso con la Cooperativa Sociale, per consentire le opportune valutazioni interne e/o l'introduzione di eventuali correttivi.

Art. 5 –Responsabilità –Oneri assicurativi

La Cooperativa Sociale esonera espressamente l'Università da ogni responsabilità civile o penale per danni alle persone od a cose, anche a terzi che potessero in qualsiasi modo e momento derivare da quanto forma oggetto della presente convenzione. La Cooperativa Sociale garantisce che i tutors sono coperti da assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento dell'attività nonché per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto stabilito dall'art. 18 del D.Lgs 117/2017, come da polizza stipulata con la Compagnia di assicurazione Generali Italia S.p.A. (polizza n° 361030655).

Art. 6 –Rimborsi spesa

L'Università mette a disposizione la cifra annua max di € 60.000,00 (al lordo di eventuali oneri fiscali) da corrispondere alla Cooperativa Sociale a titolo di rimborso spese dietro presentazione di un documento giustificativo cui dovrà seguire regolare fattura o nota di debito.

Ai fini di poter autorizzare il rimborso delle spese sostenute dalla Cooperativa Sociale per le attività svolte, puntualmente la stessa dovrà presentare rendiconti mensili comprensivi di:

1. documento spese sostenute
 - spese vive sostenute dalla Cooperativa Sociale per l'organizzazione degli eventi affidati;
 - spese di assicurazione per infortuni e malattie dei volontari che fanno parte della Cooperativa Sociale;
 - spese per l'acquisto/noleggio di tutti i beni e/o servizi aggiuntivi richiesti dall'Amministrazione.
2. fogli presenza con le firme degli studenti assegnati
3. tabelle orario con dettaglio riepilogo ore

Art. 7 –Durata - Risoluzione



La presente convenzione ha durata di un anno a decorrere dalla data di stipula.
E' fatta salva la possibilità di recesso anticipato, riconosciuto ad entrambe le parti, con preavviso di 3 mesi per l'affidatario del servizio e 15 giorni per l'Università, da inviarsi via PEC, con il solo obbligo di rimborso delle spese sostenute alla data di efficacia del recesso. In nessun caso il recesso anticipato potrà comportare indennizzi di sorta a favore della Cooperativa Sociale purché sia rispettato il preavviso.
Le Parti concordano che il presente Accordo non potrà dar luogo per nessun motivo a qualsivoglia somma, compenso, indennità di fine rapporto o ad altra indennità o somma a favore della Cooperativa Sociale.
Le parti si danno atto che il venir meno di anche soltanto uno dei requisiti generali o speciali indicati nell'avviso di manifestazione costituiranno causa risolutiva *ipso iure* del contratto.

Art. 8 -Controversie

Per tutte le controversie che dovessero insorgere nell'interpretazione e nell'applicazione della presente convenzione, qualora non potessero essere composte amichevolmente tra le parti, verranno deferite al giudizio competente del tribunale di Firenze.

Art. 9 Trattamento dati personali

Ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, le parti si danno reciprocamente atto che i dati personali dei beneficiari dei servizi saranno trattati da ciascuna di esse in qualità di titolare del trattamento, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, esclusivamente per le finalità oggetto della presente convenzione.
Si impegnano altresì a garantire per ciascuna fase del trattamento misure di sicurezza tecniche ed organizzative adeguate per ridurre al minimo il rischio per i diritti e le libertà degli interessati, nonché a garantirne l'esercizio dei diritti ex articoli 15-22 Reg. (UE) 2016/679.

Art. 10 –Disposizioni finali

La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 82 comma 5 del D.Lgs. 117/2017 –Codice del Terzo settore.

Letto, confermato e sottoscritto

PER L'IMPRESA

F.to Sig.ra *Sansoni Mariachiara*

in qualità di Legale Rappresentante della Ditta

PER UNIFI

F.to Dott.ssa *Maria Orfeo*

in qualità di Dirigente Area Servizi alla Didattica



CONVENZIONE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA E SOSTEGNO A STUDENTI
DISABILI IN AMBITO UNIVERSITARIO

tra

L'Università degli Studi di Firenze (di seguito "Università") con sede legale in Firenze, Piazza San Marco 4 (C.F. e P.I. 01279680480), rappresentata dalla Dott. Maria Orfeo nata il 22/06/1961 a Trapani, domiciliata per la carica presso la sede legale dell'Ente

e

la Comunico Associazione Di Promozione Sociale con sede legale in Livorno via/piazza di Maggi 82 cap 57125 C.F. 92119170493/P.I. 017805104999 rappresentata dal presidente sig.ra Assunta Vitolo nata a San Giorgio A Cremano (Na) il 10/01/1971 domiciliata per la carica presso la sede della Comunico Associazione Di Promozione Sociale;

si conviene e si stipula quanto segue:

premesso

-che il D.Lgs. 117 del 3 luglio 2017 Codice del Terzo Settore riconosce il valore e la funzione sociale degli Enti del Terzo Settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressioni di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia, e ne favorisce l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Provincie autonome e gli enti locali;

- che Università, attraverso il proprio Centro Studio e Ricerca per le Problematiche della Disabilità (di seguito "CESPD") ha interesse a fornire agli studenti con disabilità e DSA iscritti presso l'Ateneo fiorentino servizi di assistenza e sostegno al fine di garantire loro un percorso di studi analogo agli studenti normodotati;

- che Università, allo scopo di individuare soggetti disponibili a collaborare al raggiungimento di tale interesse, ha emesso un avviso pubblico rivolto soggetti del terzo settore operanti nel campo delle attività di sostegno ai disabili/DSA;

Art. 1 –Oggetto della convenzione



Con la presente convenzione l'Università e l'Associazione intendono collaborare per attivare specifici interventi di sostegno a favore di studenti iscritti al Cespdc consistente in

- a) per il supporto delle attività didattiche
- b) per la mediazione della comunicazione
- c) per il tutorato Specializzato per disabilità/invalidità
- d) per l'interpretariato LIS

Art. 2 –Impegni dell'Associazione

L'Associazione assicura l'attuazione degli interventi individuali mettendo a disposizione un congruo numero di tutors per il sostegno didattico degli studenti disabili.

I tutors opereranno in stretto contatto da un lato con gli studenti assegnati dal CESPDC e dall'altro con il personale docente e il personale addetto ai servizi sussidiari (es. biblioteca, laboratori), favorendo per quanto possibile una minima pianificazione delle attività, e predisponendo le condizioni più idonee per ridurre la necessità di aiuto esterno allo studente.

Art. 3 –Impegni dell'Università

L'Università autorizza la presenza nelle sedi interessate, durante l'orario delle lezioni, degli operatori individuati dall'Associazione.

Art. 4 –Modalità operative

L'Associazione si impegna affinché le suddette attività programmate siano rese con continuità per il periodo preventivamente concordato e si impegna inoltre a dare immediata comunicazione all'Università delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività, nonché a comunicare le eventuali sostituzioni degli operatori.

L'Università è tenuta a comunicare tempestivamente all'Associazione ogni evento che possa incidere sulla validità della presente convenzione.

Ai fini del controllo di qualità il Cespdc potrà, con cadenze annuali, verificare, mediante questionario da sottoporre agli studenti:

- ❖ Efficacia dell'intervento svolto;
- ❖ appropriatezza;
- ❖ grado di soddisfazione di ciascuno studente;
- ❖ grado di soddisfazione del tutor;
- ❖ eventuali problemi riscontrati da parte dello studente, dei docenti coinvolti, del tutor;
- ❖ eventuali problemi di carattere organizzativo o derivanti da fattori esterni al progetto;
- ❖ soluzioni adottate;



❖ suggerimenti migliorativi

L'esito di detti questionari verrà condiviso con l'Associazione, per consentire le opportune valutazioni interne e/o l'introduzione di eventuali correttivi.

Art. 5 –Responsabilità –Oneri assicurativi

L'Associazione esonera espressamente l'Università da ogni responsabilità civile o penale per danni alle persone od a cose, anche a terzi che potessero in qualsiasi modo e momento derivare da quanto forma oggetto della presente convenzione. L'Associazione garantisce che i tutors sono coperti da assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento dell'attività nonché per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto stabilito dall'art. 18 del D.Lgs 117/2017, come da polizze stipulate con la Compagnia di assicurazione Assimoco S.p.A. (polizza n° 3555800100232 e n°3551400100190).

Art. 6 –Rimborsi spesa

L'Università mette a disposizione la cifra annua max di € 30.000,00 (al lordo di eventuali oneri fiscali) da corrispondere all'Associazione a titolo di rimborso spese dietro presentazione di un documento giustificativo cui dovrà seguire regolare fattura o nota di debito.

Ai fini di poter autorizzare il rimborso delle spese sostenute dall'Associazione per le attività svolte, puntualmente la stessa dovrà presentare rendiconti mensili comprensivi di:

1. documento spese sostenute
 - spese vive sostenute dall'Associazione per l'organizzazione degli eventi affidati;
 - spese di assicurazione per infortuni e malattie dei volontari che fanno parte dell'Associazione;
 - spese per l'acquisto/noleggio di tutti i beni e/o servizi aggiuntivi richiesti dall'Amministrazione.
2. fogli presenza con le firme degli studenti assegnati
3. tabelle orario con dettaglio riepilogo ore

Art. 7 –Durata - Risoluzione

La presente convenzione ha durata di un anno a decorrere dalla data di stipula.

E' fatta salva la possibilità di recesso anticipato, riconosciuto ad entrambe le parti, con preavviso di 3 mesi per l'affidatario del servizio e 15 giorni per l'Università, da inviarsi via PEC, con il solo obbligo di rimborso delle spese sostenute alla data di efficacia del recesso.

In nessun caso il recesso anticipato potrà comportare indennizzi di sorta a favore dell'Associazione purchè sia rispettato il preavviso.



Le Parti concordano che il presente Accordo non potrà dar luogo per nessun motivo a qualsivoglia somma, compenso, indennità di fine rapporto o ad altra indennità o somma a favore dell'Associazione.

Le parti si danno atto che il venir meno di anche soltanto uno dei requisiti generali o speciali indicati nell'avviso di manifestazione costituiranno causa risolutiva *ipso iure* del contratto.

Art. 8 -Controversie

Per tutte le controversie che dovessero insorgere nell'interpretazione e nell'applicazione della presente convenzione, qualora non potessero essere composte amichevolmente tra le parti, verranno deferite al giudizio competente del tribunale di Firenze.

Art. 9 Trattamento dati personali

Ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, le parti si danno reciprocamente atto che i dati personali dei beneficiari dei servizi saranno trattati da ciascuna di esse in qualità di titolare del trattamento, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, esclusivamente per le finalità oggetto della presente convenzione.

Si impegnano altresì a garantire per ciascuna fase del trattamento misure di sicurezza tecniche ed organizzative adeguate per ridurre al minimo il rischio per i diritti e le libertà degli interessati, nonché a garantirne l'esercizio dei diritti ex articoli 15-22 Reg. (UE) 2016/679.

Art. 10 –Disposizioni finali

La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 82 comma 5 del D.Lgs. 117/2017 –Codice del Terzo settore.

Letto, confermato e sottoscritto

PER L'IMPRESA

Sig.ra Assunta Vitolo

in qualità di Legale Rappresentante della Ditta

PER UNIFI

Dott.ssa *Maria Orfeo*

in qualità di Dirigente Area Servizi alla Didattica



CONVENZIONE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA E SOSTEGNO A STUDENTI
DISABILI IN AMBITO UNIVERSITARIO

tra

L' Università degli Studi di Firenze (di seguito "Università") con sede legale in Firenze, Piazza San Marco 4 (C.F. e P.I. 01279680480), rappresentata dalla Dott. Maria Orfeo nata il 22/06/1961 a Trapani, domiciliata per la carica presso la sede legale dell'Ente

e

Kepos - Società Cooperativa Sociale Onlus con sede legale in Prato Via Don Giuseppe Arcangeli n. 2, 59100 cap 59100 cf/pi C.F. /P.I. 01917170977 rappresentata dal presidente sig.ra Tamara Michelini, nata a Prato il 26 Novembre 1972, domiciliata per la carica presso la sede della Kepos - Società Cooperativa Sociale Onlus;

si conviene e si stipula quanto segue:

premesso

-che il D.Lgs. 117 del 3 luglio 2017 Codice del Terzo Settore riconosce il valore e la funzione sociale degli Enti del Terzo Settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressioni di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia, e ne favorisce l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali;

- che Università, attraverso il proprio Centro Studio e Ricerca per le Problematiche della Disabilità (di seguito "CESPD") ha interesse a fornire agli studenti con disabilità e DSA iscritti presso l'Ateneo fiorentino servizi di assistenza e sostegno al fine di garantire loro un percorso di studi analogo agli studenti normodotati;

- che Università, allo scopo di individuare soggetti disponibili a collaborare al raggiungimento di tale interesse, ha emesso un avviso pubblico rivolto soggetti del terzo settore operanti nel campo delle attività di sostegno ai disabili/DSA;



Art. 1 – Oggetto della convenzione

Con la presente convenzione l'Università e l'Cooperativa intendono collaborare per attivare specifici interventi di sostegno a favore di studenti iscritti al Cespdp consistente in tutorato Specializzato per disabilità/invalidità.

Art. 2 – Impegni della Cooperativa

La Cooperativa assicura l'attuazione degli interventi individuali mettendo a disposizione un congruo numero di tutors per il sostegno didattico degli studenti disabili.

I tutors opereranno in stretto contatto da un lato con gli studenti assegnati dal CESPDP e dall'altro con il personale docente e il personale addetto ai servizi sussidiari (es. biblioteca, laboratori), favorendo per quanto possibile una minima pianificazione delle attività, e predisponendo le condizioni più idonee per ridurre la necessità di aiuto esterno allo studente.

Art. 3 – Impegni dell'Università

L'Università autorizza la presenza nelle sedi interessate, durante l'orario delle lezioni, degli operatori individuati dalla Cooperativa.

Art. 4 – Modalità operative

La Cooperativa si impegna affinché le suddette attività programmate siano rese con continuità per il periodo preventivamente concordato e si impegna inoltre a dare immediata comunicazione all'Università delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività, nonché a comunicare le eventuali sostituzioni degli operatori.

L'Università è tenuta a comunicare tempestivamente alla Cooperativa ogni evento che possa incidere sulla validità della presente convenzione.

Ai fini del controllo di qualità il Cespdp potrà, con cadenze annuali, verificare, mediante questionario da sottoporre agli studenti:

- ❖ Efficacia dell'intervento svolto;
- ❖ appropriatezza;
- ❖ grado di soddisfazione di ciascuno studente;
- ❖ grado di soddisfazione del tutor;
- ❖ eventuali problemi riscontrati da parte dello studente, dei docenti coinvolti, del tutor;
- ❖ eventuali problemi di carattere organizzativo o derivanti da fattori esterni al progetto;
- ❖ soluzioni adottate;
- ❖ suggerimenti migliorativi



L'esito di detti questionari verrà condiviso con la Cooperativa, per consentire le opportune valutazioni interne e/o l'introduzione di eventuali correttivi.

Art. 5 –Responsabilità –Oneri assicurativi

La Cooperativa esonera espressamente l'Università da ogni responsabilità civile o penale per danni alle persone od a cose, anche a terzi che potessero in qualsiasi modo e momento derivare da quanto forma oggetto della presente convenzione. La Cooperativa garantisce che i tutors sono coperti da assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento dell'attività nonché per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto stabilito dall'art. 18 del D.Lgs 117/2017, come da polizza stipulata con la Compagnia di assicurazione AXA Assicurazioni S.p.A. (polizza n° 408802182).

Art. 6 –Rimborsi spesa

L'Università mette a disposizione la cifra annua max di € 20.000,00 (al lordo di eventuali oneri fiscali) da corrispondere alla Cooperativa a titolo di rimborso spese dietro presentazione di un documento giustificativo cui dovrà seguire regolare fattura o nota di debito.

Ai fini di poter autorizzare il rimborso delle spese sostenute dalla Cooperativa per le attività svolte, puntualmente la stessa dovrà presentare rendiconti mensili comprensivi di:

1. documento spese sostenute
 - spese vive sostenute dalla Cooperativa per l'organizzazione degli eventi affidati;
 - spese di assicurazione per infortuni e malattie dei volontari che fanno parte dell'Associazione;
 - spese per l'acquisto/noleggio di tutti i beni e/o servizi aggiuntivi richiesti dall'Amministrazione.
2. fogli presenza con le firme degli studenti assegnati
3. tabelle orario con dettaglio riepilogo ore

Art. 7 –Durata - Risoluzione

La presente convenzione ha durata di un anno dalla data di stipula.

E' fatta salva la possibilità di recesso anticipato, riconosciuto ad entrambe le parti, con preavviso di 3 mesi per l'affidatario del servizio e 15 giorni per l'Università, da inviarsi via PEC, con il solo obbligo di rimborso delle spese sostenute alla data di efficacia del recesso. In nessun caso il recesso anticipato potrà comportare indennizzi di sorta a favore dell'Cooperativa purché sia rispettato il preavviso.

Le Parti concordano che il presente Accordo non potrà dar luogo per nessun motivo a qualsivoglia somma, compenso, indennità di fine rapporto o ad altra indennità o somma a



favore della Cooperativa.

Le parti si danno atto che il venir meno di anche soltanto uno dei requisiti generali o speciali indicati nell'avviso di manifestazione costituiranno causa risolutiva *ipso iure* del contratto.

Art. 8 -Controversie

Per tutte le controversie che dovessero insorgere nell'interpretazione e nell'applicazione della presente convenzione, qualora non potessero essere composte amichevolmente tra le parti, verranno deferite al giudizio competente del tribunale di Firenze.

Art. 9 Trattamento dati personali

Ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, le parti si danno reciprocamente atto che i dati personali dei beneficiari dei servizi saranno trattati da ciascuna di esse in qualità di titolare del trattamento, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, esclusivamente per le finalità oggetto della presente convenzione.

Si impegnano altresì a garantire per ciascuna fase del trattamento misure di sicurezza tecniche ed organizzative adeguate per ridurre al minimo il rischio per i diritti e le libertà degli interessati, nonché a garantirne l'esercizio dei diritti ex articoli 15-22 Reg. (UE) 2016/679.

Art. 10 –Disposizioni finali

La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 82 comma 5 del D.Lgs. 117/2017 –Codice del Terzo settore.

Letto, confermato e sottoscritto

PER L'IMPRESA

Sig.ra Tamara Michelini

in qualità di Legale Rappresentante della Ditta

PER UNIFI

Dott.ssa *Maria Orfeo*

in qualità di Dirigente Area Servizi alla Didattica



CONVENZIONE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA E SOSTEGNO A STUDENTI
DISABILI IN AMBITO UNIVERSITARIO

tra

L'Università degli Studi di Firenze (di seguito "Università") con sede legale in Firenze, Piazza San Marco 4 (C.F. e P.I. 01279680480), rappresentata dalla Dott. Maria Orfeo nata il 22/06/1961 a Trapani, domiciliata per la carica presso la sede legale dell'Ente

e

l'Associazione di promozione sociale **Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti - Sez. provinciale Firenze** (di seguito Associazione), con sede legale in Via Fibonacci, 5 50131 Firenze, P.I. 80013730488 rappresentata dal Presidente sig. Niccolo' Zeppi nato a S. Quirico D'Orcia il 21/08/55 domiciliato per la carica presso la sede fiorentina di UICI

si conviene e si stipula quanto segue:

premesso

-che il D.Lgs. 117 del 3 luglio 2017 Codice del Terzo Settore riconosce il valore e la funzione sociale degli Enti del Terzo Settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressioni di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia, e ne favorisce l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali;

- che Università, attraverso il proprio Centro Studio e Ricerca per le Problematiche della Disabilità (di seguito "CESPD") ha interesse a fornire agli studenti con disabilità e DSA iscritti presso l'Ateneo fiorentino servizi di assistenza e sostegno al fine di garantire loro un percorso di studi analogo agli studenti normodotati;

- che Università, allo scopo di individuare soggetti disponibili a collaborare al raggiungimento di tale interesse, ha emesso un avviso pubblico rivolto soggetti del terzo settore operanti nel campo delle attività di sostegno ai disabili/DSA;

Art. 1 –Oggetto della convenzione



Con la presente convenzione l'Università e l'Associazione intendono collaborare per attivare specifici interventi di sostegno a favore di studenti *ipo e non vedenti per il tutorato/Specializzato per disabilità/invalidità*, al fine di promuoverne e favorirne l'integrazione universitaria.

L'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti - Sez. provinciale Firenze dovrà altresì provvedere a interventi di supporto delle attività didattiche per quanto strettamente connesse al tutorato specializzato.

Art. 2 –Impegni dell'Associazione

L'Associazione assicura l'attuazione degli interventi individuali mettendo a disposizione un congruo numero di tutors per il sostegno didattico degli studenti disabili.

I tutors opereranno in stretto contatto da un lato con gli studenti assegnati dal CESPd e dall'altro con il personale docente e il personale addetto ai servizi sussidiari (es. biblioteca, laboratori), favorendo per quanto possibile una minima pianificazione delle attività, e predisponendo le condizioni più idonee per ridurre la necessità di aiuto esterno allo studente.

Art. 3 –Impegni dell'Università

L'Università autorizza la presenza nelle sedi interessate, durante l'orario delle lezioni, degli operatori individuati dall'Associazione.

Art. 4 –Modalità operative

L'Associazione si impegna affinché le suddette attività programmate siano rese con continuità per il periodo preventivamente concordato e si impegna inoltre a dare immediata comunicazione all'Università delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività, nonché a comunicare le eventuali sostituzioni degli operatori.

L'Università è tenuta a comunicare tempestivamente all'Associazione ogni evento che possa incidere sulla validità della presente convenzione.

Ai fini del controllo di qualità il Cespdpotrà, con cadenze annuali, verificare, mediante questionario da sottoporre agli studenti:

- ❖ Efficacia dell'intervento svolto;
- ❖ appropriatezza;
- ❖ grado di soddisfazione di ciascuno studente;
- ❖ grado di soddisfazione del tutor;
- ❖ eventuali problemi riscontrati da parte dello studente, dei docenti coinvolti, del tutor;
- ❖ eventuali problemi di carattere organizzativo o derivanti da fattori esterni al progetto;
- ❖ soluzioni adottate;



❖ suggerimenti migliorativi

L'esito di detti questionari verrà condiviso con l'Associazione, per consentire le opportune valutazioni interne e/o l'introduzione di eventuali correttivi.

Art. 5 –Responsabilità –Oneri assicurativi

L'Associazione esonera espressamente l'Università da ogni responsabilità civile o penale per danni alle persone od a cose, anche a terzi che potessero in qualsiasi modo e momento derivare da quanto forma oggetto della presente convenzione. L'Associazione garantisce che i tutors sono coperti da assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento dell'attività nonché per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto stabilito dall'art. 18 del D.Lgs 117/2017, come da polizza stipulata con la Compagnia di assicurazione Zurich Insurance plc, n. polizza 055A8627.

Art. 6 –Rimborsi spesa

L'Università mette a disposizione la cifra annua max di € 20.000,00 (al lordo di eventuali oneri fiscali) da corrispondere all'Associazione a titolo di rimborso spese dietro presentazione di un documento giustificativo cui dovrà seguire regolare fattura o nota di debito.

Ai fini di poter autorizzare il rimborso delle spese sostenute dall'Associazione per le attività svolte, puntualmente la stessa dovrà presentare rendiconti mensili comprensivi di:

1. documento spese sostenute
 - spese vive sostenute dall'Associazione per l'organizzazione degli eventi affidati;
 - spese di assicurazione per infortuni e malattie dei volontari che fanno parte dell'Associazione;
 - spese per l'acquisto/noleggio di tutti i beni e/o servizi aggiuntivi richiesti dall'Amministrazione.
2. fogli presenza con le firme degli studenti assegnati
3. tabelle orario con dettaglio riepilogo ore

Art. 7 –Durata - Risoluzione

La presente convenzione ha durata di un anno dalla data di stipula.

E' fatta salva la possibilità di recesso anticipato, riconosciuto ad entrambe le parti, con preavviso di 3 mesi per l'affidatario del servizio e 15 giorni per l'Università, da inviarsi via PEC, con il solo obbligo di rimborso delle spese sostenute alla data di efficacia del recesso.

In nessun caso il recesso anticipato potrà comportare indennizzi di sorta a favore dell'Associazione purché sia rispettato il preavviso.



Le Parti concordano che il presente Accordo non potrà dar luogo per nessun motivo a qualsivoglia somma, compenso, indennità di fine rapporto o ad altra indennità o somma a favore dell'Associazione.

Le parti si danno atto che il venir meno di anche soltanto uno dei requisiti generali o speciali indicati nell'avviso di manifestazione costituiranno causa risolutiva *ipso iure* del contratto.

Art. 8 -Controversie

Per tutte le controversie che dovessero insorgere nell'interpretazione e nell'applicazione della presente convenzione, qualora non potessero essere composte amichevolmente tra le parti, verranno deferite al giudizio competente del tribunale di Firenze.

Art. 9 Trattamento dati personali

Ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, le parti si danno reciprocamente atto che i dati personali dei beneficiari dei servizi saranno trattati da ciascuna di esse in qualità di titolare del trattamento, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, esclusivamente per le finalità oggetto della presente convenzione.

Si impegnano altresì a garantire per ciascuna fase del trattamento misure di sicurezza tecniche ed organizzative adeguate per ridurre al minimo il rischio per i diritti e le libertà degli interessati, nonché a garantirne l'esercizio dei diritti ex articoli 15-22 Reg. (UE) 2016/679.

Art. 10 –Disposizioni finali

La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 82 comma 5 del D.Lgs. 117/2017 –Codice del Terzo settore.

Letto, confermato e sottoscritto

PER L'IMPRESA

F.to Sig. Niccolò Zeppi

in qualità di Legale Rappresentante della Ditta

PER UNIFI

f.to Dott.ssa Maria Orfeo

in qualità di Dirigente Area Servizi alla Didattica